

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5838 del 23/10/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA VIA TITO ED ETTORE MANZINI, 9 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 4911/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6075 del 22/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con prot. n. 197573 del 31/07/2024 (prot. Arpae PG/2024/140376 del 31/07/2024), presentata dalla Società IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. nella persona del gestore pro tempore e Procuratore speciale della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Biella (BI) Via Trieste, 13 e stabilimento sito in comune di Parma (PR) Via Tito ed Ettore Manzini, 9 in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di articoli d'abbigliamento in pelle ed altri materiali";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/141485 del 01/08/2024:

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Parma in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento prot. n. 200965 del 05/08/2024, acquisito a protocollo Arpae PG/2024/143365 del 05/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/151955 del 22/08/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 58844 del 22/08/2024, acquisito a protocollo Arpae PG/2024/152450 del 22/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole condizionato per quanto di competenza del Comune di Parma in merito alla matrice impatto acustico trasmesso dal SUAP in data 25/09/2024 prot. n. 243763 (Prot. Arpae n. PG/2024/172332 del 25/09/2024), che fa anche riferimento al parere di Arpae ST trasmesso dal SUAP con prot. n. 206485 del 12/08/2024 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/148187 del 12/08/2024, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza di IRETI S.p.A. prot. n. 14793 del 16/10/2024 (prot. Arpae PG/2024/187015 del 16/10/2024) e allegato al parere del Comune di Parma;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Parma in merito alla matrice scarichi idrici trasmesso dal SUAP in data 17/10/2024 prot. n. 272635 (Prot. Arpae n. PG/2024/187882 del 17/10/2024), che fa anche riferimento al parere di IRETI S.p.A. prot. n. 14793 del 16/10/2024, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- l'attività industriale consiste nella "Produzione di articoli d'abbigliamento in pelle ed altri materiali";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;

- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E04 "Caldaia "(potenzialità 152.9 kW)**
 - **EMISSIONE E 05 "Caldaia "(potenzialità 152.9 kW)**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A., nella persona del gestore pro tempore e Procuratore speciale della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Biella (BI) Via Trieste, 13 e stabilimento sito in comune di Parma (PR) Via Tito ed Ettore Manzini, 9 relativamente all'esercizio dell'attività di *"Produzione di articoli d'abbigliamento in pelle ed altri materiali"* comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma trasmesso dal SUAP in data 17/10/2024 prot. n. 272635 e

nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. 14793 del 16/10/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - “Aspirazione presse da stiro, banco decatizzo, smacchiatura, incollaggio e tinta”.

emissione nuova

Gli effluenti gassosi provenienti dalle operazioni di incollaggio asciugatura collanti dovranno essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	18 900	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	294	giorni
Altezza minima:	10	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “Aspirazione generale polveri (spaccapelle, impiumaggio, scarnitrice, taglio automatico e rasatura manuale)”

emissione nuova

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	12 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	294	giorni
Altezza minima:	10	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - “Aspirazione banco taglio dime”

emissione nuova

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	294	giorni
Altezza minima:	10	m
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per le emissioni E01-02-03** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissioni E01-02-03** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01-02-03 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01-02 debbono avere una periodicità annuale

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	INCO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A
Partita IVA/Codice fiscale:	00124240037
Sede legale:	via Trieste n.13, comune di Biella
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Manzini n.9 comune di Parma
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione articoli in pelle ed altri tessuti
Settore attività CRIAER:	4.2
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Colle utilizzate
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1500 (kg/anno)
Indicatore 2:	Tinte utilizzate
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	2000 (kg/anno)
Parametri di esercizio	

Giorni/anno funzionamento:	294
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	705 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	4167 Kg/anno*

*calcolato in base alle colle, vernici e solvente utilizzati dichiarati dalla ditta

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro

le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma trasmesso dal SUAP in data 25/09/2024 prot. n. 243763, che fa anche riferimento al parere di Arpae ST trasmesso dal SUAP con prot. n. 206485 del 12/08/2024 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 58844 del 22/08/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica e IRETI SPA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024/27827

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

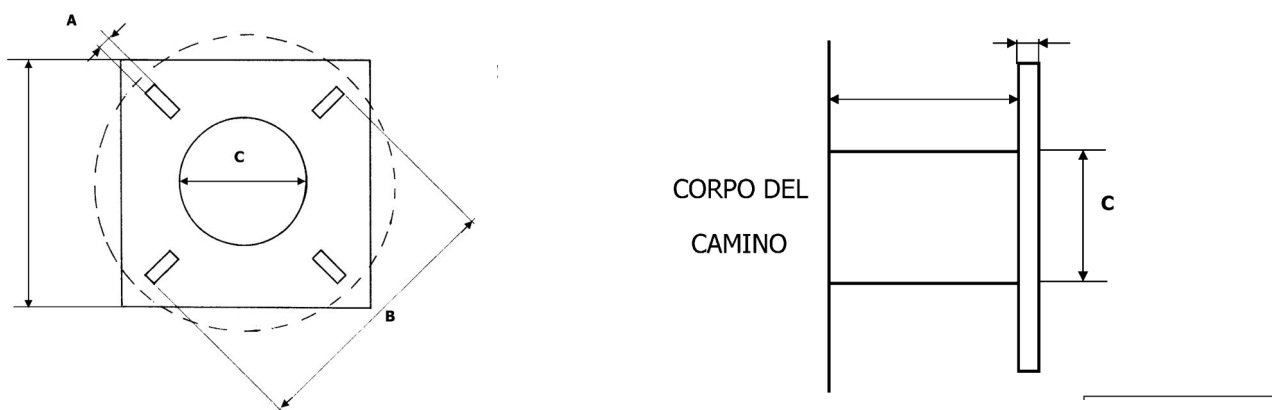
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

VBG 4911/2024
Sinadoc 2024/27827

ARPAE SAC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59- Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta IN.CO. - Industria Confezioni SPA per l'insediamento in Comune di Parma - Via Manzini 9

In esito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata da Maiavacchi Marcello in qualità di consulente ambientale a seguito di delega del procuratore speciale Pietro Annicchiarico per la Ditta IN.CO. SPA con sede legale nel Comune di Biella 13900 - Via Trieste 13 ed attività in Via Manzini 9 a Parma (confezione in serie di abbigliamento esterno).

Preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona Produttiva prevista da Piani urbanistici attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal pre-vigente P.R.G. ex art.1.2.6) con la presente

CERTIFICA

la compatibilità urbanistica dell'area con l'attività svolta

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 05/08/2024 11:26:45

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 05/08/2024 15:22:53 PG/2024/0143365

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0058844

DATA: 22/08/2024

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/27827. Rif SUAP 4911/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta IN.CO Industria Confezioni SpA per l' insediamento in Comune di Parma, Via Manzini 9. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

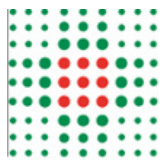
CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058844_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	995D9CEB78980F314759DFA17D41CCCD B18C836B43BFF5C4BB3F1D83D5951644





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Parma
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/27827. Rif SUAP 4911/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta IN.CO Industria Confezioni SpA per l'insediamento in Comune di Parma, Via Manzini 9. Parere.

Il ciclo produttivo dell'azienda è volto alla produzione di abbigliamento. Le materie prime sono costituite da pelli intere già conciate e precolorate, accessori e tessuti. Inizialmente sono disegnati e realizzati i modelli in cartone e/o lastre in materiale plastico attraverso operazioni manuali su banchi di lavoro o con l'utilizzo di un banco di taglio dime aspirato (E3); successivamente vengono eseguite una serie di operazioni, per l'ottenimento del manufatto. Le fasi lavorative che implicano l'utilizzo di prodotti per la pulizia delle superfici, tinte o adesivi saranno eseguite con aspirazioni localizzate degli effluenti gassosi e convogliati direttamente in atmosfera attraverso l'emissione E1; così come sono aspirate tutte le fasi lavorative che generano materiale particolato che viene convogliato ad un filtro a cartucce prima di essere immesso in atmosfera tramite E2.

Pertanto la presente istanza viene richiesta per l'inserimento delle seguenti attività e relative aspirazioni:

- Inserimento nuovo impianto aspirazione (E1) nel nuovo reparto confezione;
- Inserimento aspirazione generale polveri (E2);
- Inserimento banco taglio dime con relativa aspirazione (E3).

Per la produzione di calore occorrente sia alle utenze civili che al mantenimento della climatizzazione dei vari locali sono installate presso l'unica centrale termica due caldaie alimentate a gas metano afferenti alle due emissioni in atmosfera E4 ed E5.

Nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera non vengono utilizzate sostanze/miscele classificate come:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze indicate nella colonna A2 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs 152/06;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate in candidate list secondo il regolamento REACH.



È stata presentata una tabella esaustiva che elenca e descrive, con i quantitativi e le relative frasi di rischio, le materie prime utilizzate.

In merito agli scarichi idrici, essi confluiranno in pubblica fognatura e saranno i seguenti:

- S1, scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e spogliatoi;
- S2, industriali assimilabili ai domestici;
- S3 e S4 acque meteoriche.

È stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale emerge che l'azienda, in seguito alle variazioni impiantistiche in programma, risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 3



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri
Responsabile - Arch. Irene Galliani
c.a. Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Rif. Pratica SUAP 4911/2024 - D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 195766 del 29/07/2024 - società "IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A." insediamento di Via Manzini n. 9 - 43126 Parma.

Nulla osta S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Visto:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. n. 200919 del 05/08/2024, completa della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Società "IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A." per l'insediamento di Via Manzini n. 9 - 43126 Parma;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Considerato che:

- la Società "IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A." nell'insediamento di Via Manzini n. 9 svolge attività di confezione in serie di abbigliamento;
- il RUE classifica l'area come Piani urbanistici attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal pre-vigente P.R.G. - RUE: art.1.2.6;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 5 - *Aree prevalentemente industriali*, con limite diurno di 70 dBA e limite notturni di 60 dBA;

Preso atto del documento "previsione di impatto acustico" redatto da Alfa Solutions SPA la cui analisi mostra l'atteso rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni ai confini aziendali e differenziali ai recettori interessati anche a seguito delle variazioni impiantistiche in programma;

Vista la nota prot. n. PG 24/143572 del 06/08/2024 con cui ARPAE ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal tecnico estensore della valutazione acustica, valide per il periodo diurno e delle seguenti prescrizioni, ovvero:

- divieto di eseguire attività all'esterno dell'immobile produttivo ad eccezione delle operazioni di carico-scarico nella zona preposta;
- esecuzione di tutte le attività lavorative interne con finestre, portoni e porte chiuse;
- esecuzione di un collaudo acustico, con lavorazione a regime e sorgenti attivate, da trasmettere al Servizio Territoriale ARPAE di Parma;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica nel rispetto delle condizioni operative già previste dal tecnico estensore della valutazione acustica e delle prescrizioni dettate da ARPAE ST.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

Rif. Arpae Prot. n° PG 24/143572 del 06/08/2024

Rif. SUAP Comune di Parma Pratica 4911/2024

Sinadoc n° 24/28701

Trasmesso via PEC

Al Comune di Parma
Settore Attività produttive ed Edilizia
Al Responsabile Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Dott. Marco Giubilini - Sig.ra Illari Stefania
suap@pec.comune.parma.pr.it

Oggetto: SUAP Comune di Parma Pratica 4911/2024 - Ditta IN.CO. INDUSTRIA
CONFEZIONI S.p.A. PI 00124240037 - Via Tito ed Ettore Manzini n. 9, Parma
Rilascio di nuova AUA - Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale";
- La Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Parma;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- l'Azienda è esistente e svolge l'attività di confezione di articoli di abbigliamento in pelle; l'istanza riguarda il rinnovo dell'AUA con modifiche .
- La produzione è attiva nel periodo diurno dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
- L'insediamento produttivo in esame è ubicato in un'area rientrante in classe V – Aree prevalentemente industriali - i cui limiti di accettabilità sono di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per quello notturno; i ricettori nel contorno sono anch'essi

ricadenti nella medesima classe tranne la limitrofa via Manzini collocata in Classe IV - Aree di intensa attività umana - con limiti di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per quello notturno.

- Le sorgenti di rumore prese in esame sono costituite da: un locale tecnico in muratura per vettori energetici (esistente), tre emissioni da aspirazione di processi produttivi e due gruppi motore ventola (di nuova installazione).
- Il traffico indotto deriva dal transito di 4 autocarri/giorno; la movimentazione interna è effettuata con transpallet elettrici utilizzati nella zona di carico-scarico e all'interno dello stabilimento.
- I ricettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dall'attività oggetto di studio sono individuati in direzione N-E e N-W e sono costituiti da aziende dotate anch'esse di proprie sorgenti.
- E' stata eseguita una rilevazione fonometrica in tre punti nel periodo diurno, in data 03/06/2024, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, per la caratterizzazione del clima acustico; l'esito delle misurazioni ha riscontrato il rispetto dei limiti assoluti di immissione e l'appartenenza alla classe acustica corrispondente.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica, valide per il periodo diurno e delle seguenti prescrizioni, ovvero:

- 1) divieto di eseguire attività all'esterno dell'immobile produttivo ad eccezione delle operazioni di carico-scarico nella zona preposta;
- 2) esecuzione di tutte le attività lavorative interne con finestre, portoni e porte chiuse;
- 3) sarà effettuato un collaudo acustico, con lavorazione a regime e sorgenti attivate, da trasmettersi allo scrivente Ufficio.

Distinti saluti

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica (Enteca 5117)
Villiam Vernazza

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

documento firmato digitalmente

Allegato 4



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

VBG 4911/2024
Sinadoc 2024/27827

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: - D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59- Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - **Ditta IN.CO. - Industria Confezioni SPA** per l'insediamento in Comune di Parma - Via Manzini 9 - Parere definitivo scarichi idrici

In merito alla vostra richiesta, considerata l'espressione del gestore IRETI di cui al loro prot RT014793-2024-P del 16/10/2024 e allegato alla presente, si comunica che nulla osta per gli scarichi idrici di competenza comunale contemplando le specifiche, condizioni e prescrizioni espresse dal gestore.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 17/10/2024 13:04:53

Questo documento è stato firmato digitalmente



Parma

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
comunediparma@postemailcertificata.it

PC

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT031544-2024 del 04/10/2024
Vs. rif.: SUAP 4911/2024

Oggetto: Parere di conformità ditta In.Co - Industria Confezioni Spa - Parma.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S2 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

La ditta, entro 180 giorni dall'attivazione dello scarico industriale assimilato ai domestici, di cui si dovrà dare comunicazione ufficiale alla Scrivente (indirizzo pec: ireti@pec.ireti.it), dovrà produrre ed inviare ed agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.

Lo scarico S1, costituito da acque dei servizi igienici, prevede quale recapito la pubblica fognatura nera. Gli scarichi S3 ed S4, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca. Tali scarichi, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, risultano sempre ammessi senza obbligo di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Scarichi Industriali

Ns. rif.: RT031544-2024 del 04/10/2024

Vs. rif.: SUAP 4911/2024

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta In.Co - Industria Confezioni Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta In.Co - Industria Confezioni Spa con sede legale in BI - Biella - Via Trieste n. 13, relativamente all' insediamento sito in Parma - Via Manzini n. 9;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO** corrispondente all'attività **Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 294;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di rigenerazione addolcitore, di condense compressori e condense caldaie dei ventilconvettori classificate come acque reflue **INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA'**;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

IRETI S.p.A.

Sede legale:

Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,

C.F. 01791490343

Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.

REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico

Società partecipante al Gruppo IVA Iren

Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione

e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.

C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it

ireti.it

T010 5586664

Via Piacenza 54

16138 **Genova**

F010 5586284

Strada Pianezza 272/A

10151 **Torino**

F011 0703539

Via Schiantapetto 21

17100 **Savona**

F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A

43123 **Parma**

F0521 248262

Strada Borgoforte 22

29122 **Piacenza**

F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30

42123 **Reggio Emilia**

F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare nel pozzetto di ispezione Sp1, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC **ireti@pec.ireti.it** a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: **csi.parma@gruppoiren.it**.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: **ireti@pec.ireti.it**
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.